

**COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA**

COPIA

DELIBERAZIONE N. **20**

in data: **21.06.2013**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVO
ALLA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DI CUI ALL'ART.33 DEL D.LEG. N° 163/2006 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, FRA I COMUNI
DI OTTOBIANO - MEZZANA BIGLI E SUARDI.**

L'anno **duemilatredici** addì **ventuno** del mese di **giugno** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - CAMPEGGI Giuseppe	Presente	8 - MARCARINI Donatella	Presente
2 - TRONCONI Daniela	Presente	9 - BAINO Marco	Presente
3 - SASSI Carlino	Presente	10 - FUSAR IMPERATORE Alberto	Presente
4 - VICARIO Giovanna	Presente	11 - GAINO Maria Teresa	Assente
5 - BIGGI Adelio	Presente	12 - VENEGONI Luca	Assente
6 - CERESA Roberto	Presente	13 - PREMOLI GIANLUIGI	Presente
7 - MINGONI Luca	Assente		

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Campeggi Giuseppe** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 33 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 sancisce quanto segue:

“1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

(comma aggiunto dall'articolo 23, comma 4, D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214 del 2011 e poi modificato dall'art. 4, d.l. n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135)”;

Considerato che il Comune di Ottobiano ha manifestato interesse per la gestione in forma associata della C.U.C. con il Comune di Mezzana Bigli, che fungerà da ente capo convenzione, e con il Comune di Suardi;

Vista la bozza di convenzione, relativa a quanto sopra, predisposta dal Comune di Mezzana Bigli e ritenuta meritevole di approvazione;

Dato atto che un emendamento approvato dal Senato al disegno di legge n. 576, di conversione in legge del D. L. 26 aprile 2013, n. 43, ha previsto di differire al 31 dicembre 2013 l'entrata in vigore della Centrale Unica di Committenza per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;

Ritenuto comunque di approvare ugualmente la bozza di convenzione in argomento, ferme restando le eventuali modifiche da apportare, qualora le normative in materia dovessero cambiare;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, l'allegata convenzione per lo svolgimento in forma associata, della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra il Comune di Mezzana Bigli capo convenzione, ed il Comune di Suardi, per anni tre;

2. di demandare al responsabile dell'U.T., Arch. Francesco Dondi, tutti i conseguenti adempimenti relativi al presente atto;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Mezzana Bigli e di Suardi per quanto di competenza.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.

Convenzione fra i Comuni di Mezzana Bigli, Ottobiano e Suardi per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Comune di Mezzana Bigli, posta in Mezzana Bigli, P.zza Gramsci n. 1

TRA

- 1 – Il Comune di **MEZZANA BIGLI**, in persona del Sindaco sig. _____, domiciliato per la sua carica in _____ - Piazza /Via _____ il quale interviene nel presente atto in forza di propria deliberazione assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. _____ del _____, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- 2 – Il Comune di **OTTOBIANO** in persona del Sindaco Sig. _____, domiciliato per la sua carica in _____, il quale interviene nel presente atto in forza di propria deliberazione assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. _____ del _____, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- 3 – Il Comune di **SUARDI**, in persona del Sindaco Sig. _____, domiciliato per la sua carica in _____ - Via _____, il quale interviene nel presente atto in forza in forza di propria deliberazione assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. _____ del _____, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

PREMESSO:

✓ che l'art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 sancisce quanto segue:

“1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. ((488, e)) il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

(comma aggiunto dall'articolo 23, comma 4, d.l n. 201 convertito in legge n. 214 del 2011 e poi modificato dall'art. 4, d.l. n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135)”;

2) l'art. 23, comma 5, D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 stabilisce che detta disciplina si applica alle gare bandite successivamente al 31.03.2012, termine prorogato di dodici mesi dall'art. 29 del D.lgs. 216/2011, convertito in L. 14/2012;

3) con delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, n. 271/2012, è stato precisato l'ambito di applicazione dell'art. 33, comma 3 *bis*, definendo la nozione di "gara";

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1

Disposizioni generali

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Oggetto e finalità della convenzione

Presso il Comune di Mezzana Bigli viene istituita la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) in forma associata, alla quale aderiscono i Comuni di Ottobiano e Suardi per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante la costituzione di Ufficio Comune ai sensi dell'art. 30, comma 4, D.lgs. 18.08.2000, n. 267, avente le seguenti finalità:

- eliminare la frammentazione degli appalti pubblici conseguendo economie di spesa;
- uniformare la predisposizione degli atti e delle procedure di gara, e la relativa modulistica;
- favorire lo sviluppo di competenze specifiche dei dipendenti pubblici con il conseguente miglioramento, semplificazione e riduzione dei tempi delle procedure.

L'ufficio comune avrà sede presso il Comune di Mezzana Bigli, la cui Responsabilità sarà in capo al Responsabile di Servizio competente del Comune di Mezzana Bigli, nel quale confluirà il personale dipendente dei Comuni aderenti alla presente, secondo le specifiche aree di competenza.

Le comunicazioni tra sede centrale e sedi decentrate avvengono preferibilmente in via telematica a mezzo di posta certificata. Restano comunque valide le altre forme di comunicazione.

Gli atti della procedura posti in essere dalla C.U.C. sono imputati ai singoli enti e recano la seguente intestazione: "*ufficio comune centrale unica di committenza ...per il Comune di*"

ART. 3

Competenza dei Comuni

Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

- a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) *ex art.* 10 D. Lgs n. 163/2006;
- b) le attività di individuazione delle opere da realizzare;
- c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d) l'adozione della determina a contrarre;
- e) la trasmissione del codice unico di progetto CUP;
- f) la stipula del contratto d'appalto;
- g) l'affidamento della direzione dei lavori;
- h) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- i) la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
- j) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- k) la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'ente aderente potrà avvalersi del supporto della C.U.C. nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di offerta).

In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la C.U.C. riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.

Restano a carico dell'Ente aderente l'anticipazione delle spese eventualmente necessarie alla pubblicazione degli atti di gara, che verranno rimborsate dall'aggiudicatario entro il termine di legge di sessanta giorni dall'aggiudicazione (legge 221/2012 di conversione del d.l. n. 179/2012) e le spese relative al versamento del contributo dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ART. 4

Competenza della Centrale di Committenza

La C.U.C. è priva di personalità giuridica e pertanto si configura dotata unicamente di autonomia operativa e funzionale agli Enti associati.

La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara (compresi i cottimi), senza eccezione né per i casi di urgenza, né in relazione al valore modesto delle gare. Restano invece esclusi dalla gestione associata i procedimenti di acquisizione dei lavori, forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di procedure negoziate ammesse nei confronti di un solo operatore o per l'acquisizione in economia mediante trattativa diretta entro le soglie previste dai Regolamenti dei singoli enti.

La C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara; in particolare nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all'aggiudicazione definitiva della gara, più precisamente:

- a) acquisisce dal Comune convenzionato interessato la determinazione a contrarre corredata da tutta la documentazione tecnica in cui siano specificati le modalità di scelta del contraente ed i criteri di valutazione e ponderazione nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
- b) verifica con l'ente aderente la corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- c) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
- d) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- e) predispone le procedure per acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG);
- f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- g) nomina la commissione di gara compresi gli eventuali esperti esterni, che in tutto sarà composta da tre componenti, compreso il Presidente oltre al segretario verbalizzante. La funzione di Presidente sarà svolta dal Responsabile del Servizio di volta in volta interessato, che garantirà il regolare svolgimento delle attività, mentre i due componenti esperti saranno di regola scelti tra le posizioni organizzative dei Comuni convenzionati. Ove non sia possibile avvalersi di tali figure, saranno scelti esperti esterni con oneri a totale carico del comune convenzionato per il quale la gara viene svolta;
- h) provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva, comunicando al Comune convenzionato direttamente interessato l'avvenuta efficacia della determinazione di aggiudicazione definitiva nel rispetto dei termini di legge (*stand still*) al fine di rendere possibile la stipulazione del contratto da parte del Comune stesso;
- i) trasmetterà al Comune interessato le risultanze della gara e tutta la documentazione necessaria per gli adempimenti conseguenti;
- j) fornirà tutto il supporto necessario al Comune interessato, in dipendenza di eventuali contenziosi insorti in relazione alle procedure di affidamento.

ART. 5

Procedura

Le procedure si svolgeranno come di seguito indicato:

1. Gli enti convenzionati si impegnano ad inviare alla C.U.C. la determinazione a contrattare nella quale sarà prevista la spesa che il Comune dovrà eventualmente sostenere per la pubblicità legale sugli organi d'informazione locale e nazionale allegando la delibera di approvazione del progetto, i documenti tecnico – progettuali, il capitolato speciale di appalto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento o il Documento Unico Valutazioni Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza ed ogni altro documento necessario previsto dal D.Lgs. n. 163/2006.

2. La C.U.C. si impegna entro trenta giorni dalla ricezione della determinazione a contrattare ad attivare la procedura di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro i tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Completata la procedura di aggiudicazione, la C.U.C. rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la C.U.C. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

ART. 6

Risorse e rapporti finanziari

Il Comune sede della Centrale Unica provvede annualmente ad iscrivere a Bilancio gli interventi necessari per il corretto funzionamento del servizio e a predisporre, entro il mese di febbraio successivo, il rendiconto delle spese da richiedere – a rimborso – ai Comuni convenzionati.

Questi ultimi, entro sessanta giorni, provvederanno a liquidare le proprie competenze, avendo stanziato a Bilancio i trasferimenti necessari.

ART. 7

Revisione e recesso

La presente convenzione ha decorrenza dalla sottoscrizione e sino ad eventuale recesso.

Previo accordo tra i Comuni interessati è possibile, con atto deliberativo consiliare, procedere alla sua revisione e all'eventuale adeguamento alle diverse necessità emerse in corso d'opera.

L'eventuale atto di recesso deve essere assunto con provvedimento del Consiglio Comunale e notificato al Comune interessato entro 15 giorni dall'esecutività della deliberazione.

ART. 8

Durata della convenzione

La presente convezione ha durata triennale a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente; il comune aderente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento.

ART. 9

Registrazione

La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione sono in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

ART. 10

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Arch. Francesco
Dondi**

Delibera di C.C. n. 20 del 21.06.2013

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGREATARIO COMUNALE

F.to Dott. Lucio Gazzotti

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 03.07.2013 al 18.07.2013 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __Dt ini. pubblicaz.____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Lucio Gazzotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (13.07.2013) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __13.07.2013__

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 13.07.2013

**Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa**
